

CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza italiana si acquista per:

- residenza
- matrimonio
- discendenza
- acquisto
- riacquisto

Le istanze per l'ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di **residenza** o **matrimonio** vanno presentate alla locale Prefettura di Cagliari.

L'ufficio cittadinanze del Comune si occupa di:

1) giuramenti per l'acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

In seguito al decreto di concessione della Cittadinanza per **residenza** o **matrimonio** consegnato dalla Prefettura, il cittadino deve recarsi presso l'ufficio di stato civile, fissare un appuntamento per rendere il **giuramento** dinnanzi al Sindaco o ad un suo delegato (come previsto dall'art. 10 Legge 91/1992).

N.B. I figli minori conviventi con chi presta il giuramento diventano anch'essi cittadini italiani, ma raggiunta la maggiore età vi possono rinunciare. (art. 14 legge 91/1992)

2) riconoscimento della cittadinanza ai cittadini stranieri di origine italiana "jure sanguinis";

occorre presentare all'ufficio di stato civile istanza in bollo da 16,00 euro e documentazione come da modelli allegati. (art. 1 legge 91/1992)

3) ricezione delle dichiarazioni di acquisto o di rinuncia alla cittadinanza nei casi previsti dalla legge;

- **straniero nato in Italia, regolarmente iscritto in anagrafe** (art. 4 legge 91/1992)
occorre recarsi presso l'ufficio di stato civile per effettuare la dichiarazione di acquisto, prevista tra il 18° e 19° anno di età, muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno.
- **straniero riconosciuto durante la maggiore età** (art. 2 legge 91/1992)
occorre recarsi presso l'ufficio dello stato civile per effettuare la dichiarazione di elezione di cittadinanza italiana entro 1 anno dal riconoscimento, muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno.
- **rinuncia alla cittadinanza italiana, con trasferimento all'estero della residenza.** (art. 11 legge 91/1992)
- **rinuncia alla cittadinanza italiana** (resa ai sensi dell'art. 14 legge 91/92) senza trasferimento della residenza all'estero.
occorre recarsi presso l'ufficio dello stato civile per effettuare la dichiarazione di rinuncia, muniti di documento in corso di validità.

4) chi ha perso la cittadinanza italiana in seguito a:

- naturalizzazione straniera; (legge 555/1912 in vigore fino al 15.08.1992)
- rinuncia con dichiarazione resa all'estero; (art. 11 legge 91/1992 o art. 7 legge 555/1912)
- opzione per cittadinanza straniera; (art. 5 legge 123/1983)
- matrimonio con cittadino straniero prima del 15.05.1975 (L. 151/1975)

rientrando in Italia e fissando la residenza può riacquistare la cittadinanza italiana (art.13 legge 91/92)

occorre recarsi presso l'ufficio dello stato civile muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno

N.B. Chi non ha intenzione di riacquistare la cittadinanza italiana può rendere dichiarazione di rinuncia al riacquisto sempre entro l'anno dal rientro. (art. 13 legge 91/1992).

5) l'attribuzione della cittadinanza italiana per automatismi di legge

nei casi di figlio di ignoti, apolidi o di cittadini il cui Stato non riconosce la cittadinanza, viene curata direttamente dall'ufficio senza istanza degli interessati.

Le dichiarazioni per l'acquisto, il riacquisto, la rinuncia e la rinuncia al riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette a versamento di 200 euro indirizzato al Ministero degli Interni da effettuare esclusivamente dopo aver contattato l'ufficio predetto.

Importante

Vista la particolarità della materia e le innumerevoli sfumature dei casi, la documentazione necessaria verrà indicata direttamente agli interessati dall'ufficio competente che si consiglia di contattare sempre prima di iniziare qualsiasi procedimento.